

0141667543

COPIA

COMUNE DI TIGLIOLE

PROVINCIA DI ASTI

verbale di deliberazione della giunta comunale n. 48

OGGETTO: Approvazione del Protocollo d'Intesa per la costituzione del gruppo di protezione civile.

L'anno DUEMILADUE, addì due del mese di novembre, alle ore 10,00, nella Sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. CONTI Giuseppe | Sindaco – Presidente; |
| 2. ROBINO Elso | Vice Sindaco – Assessore; |
| 3. STROCCO MERLONE Massimo | Assessore |

Assiste alla seduta il Segretario comunale capo Dott. Giorgio MUSSO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

0141667543

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.34 in data 1 Ottobre 2002, esecutiva, con la quale venne costituito il gruppo comunale di Protezione Civile, dando mandato alla Giunta Comunale adottare specifico protocollo d'intesa per la organizzazione del suddetto gruppo;

Visto il Protocollo d'intesa di cui trattasi;

Dato atto che lo stesso corrisponde alle finalità che questa Amministrazione si è data in materia di protezione civile in correlazione con gli accordi a livello di Comunità Collinare;

Visto il d.lgs.vo 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti,

DELIBERA

1. di APPROVARE come APPROVA il Protocollo d'intesa per la costituzione del gruppo di protezione civile, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di DIFFONDERE l'iniziativa della costituzione del Gruppo secondo i dettami del protocollo infrascritto.
3. di COMUNICARE quanto sopra alla Comunità Collinare "Colline Alfieri".

Parere: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ex art. 49 del d.lgs.267/2000.

Il 2.11.02



Il Segretario Comunale
Responsabile del servizio amm.vo
Giorgio Musso

0141667543

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO PER LA PROTEZIONE CIVILE

- ART. 1 -

È costituito il Gruppo Comunale di volontari di protezione civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, residenti preferibilmente nel Comune, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di monitoraggio, di vigilanza, di prevenzione, di studio, di informazione, di educazione e/o di intervento per la salvaguardia della popolazione e dell'ambiente.

Il Gruppo di Protezione Civile Comunale potrà cooperare e collaborare con i Gruppi di Protezione Civile dei Comuni del C.O.M. di San Damiano d'Asti ed essere coordinati dal Presidente della Comunità Collinare Colline Alfieri nell'ambito del territorio dell'Unione dei Comuni medesima giusto statuto dell'ente stesso.

- ART. 2 -

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione, sentito il parere favorevole dell'assemblea, della stessa da parte del Sindaco.

L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

- ART. 3 -

Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo e nomina fra i componenti del Gruppo, sentita l'Assemblea, un coordinatore, che ha la responsabilità del Gruppo durante le sue attività, un Vice Coordinatore, un Segretario tesoriere.

- ART. 4 -

I volontari sono addestrati secondo le direttive della Regione Piemonte, della Provincia di Asti, della Prefettura con il supporto tecnico del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dalla Provincia di Asti di concerto con il Prefetto fra gli Enti che per i compiti istituzionali si attendono idonei. Sono inoltre previsti corsi per l'addestramento, l'aggiornamento e la formazione, organizzati dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art.8 della L.R.10/90.

- ART. 5 -

All'interno del Gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

0141667543

- ART. 6 -

Il gruppo di emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

- ART. 7 -

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

- ART. 8 -

La Provincia di Asti, la Prefettura o la Regione Piemonte possono integrare le dotazioni del Gruppo Comunale con equipaggiamento e mezzi speciali di intervento che vengono all'uopo assegnati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o dal competente Assessorato Regionale.

Ai volontari vengono garantiti, ai sensi dell'art.11 del D.L.159/84, convertito in legge 363/84, i seguenti benefici:

a) mantenimento del posto di lavoro -

al volontario impiegato in attività addestrativi od in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro -

b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale -

al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro ed al datore di lavoro stesso, che ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. E' comunque compito del Sindaco e del coordinatore curare che normalmente i volontari operino singolarmente al di fuori del proprio orario lavorativo.

Qualora si tratti di lavoratori autonomi viene ugualmente garantita una forma di rimborso per le giornate lavorative perdute -

c) copertura assicurativa -

i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego, da assicurazione stipulata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

d) rimborso della spese sostenute -

al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute durante l'attività addestrativa o gli interventi.

Il rimborso può essere attribuito in modo forfetario per ciascun volontario nella misura che sarà stabilita dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la Regione, sulla base del programma di attività, comprensivo del piano finanziario, presentato dal Gruppo ed approvato dal Ministro.

Dalla somma spettante a ciascun componente viene detratta una quota in caso di mancata partecipazione non giustificata alle attività del Gruppo.

0141667543

- ART. 9 -

Il coordinatore del Gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

- ART. 10 -

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo, le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal responsabile del Gruppo su proposta del coordinatore e, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione.

Il segretario